

A tutti i Clienti  
Loro Sedi

Circolare n. 16-2023

Oggetto: **Aliquote contributive per Anno 2023: INPS Gestione Separata**

Con la presente Vi comunichiamo che l'INPS con la circolare n. 12 dell'1 febbraio 2023, rende noto le aliquote contributive per i versamenti alla Gestione Separata per l'anno 2023. Non si rilevano importati novità rispetto all'anno 2022.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle aliquote contributive:

SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DAL 01/01/2023		ALIQUOTE
Non assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie	Collaboratori e altri soggetti ad essi assimilati	<b>35,03% se soggetti</b> alla DIS-COLL (di cui 33% di IVS, 0,72% a titolo di contribuzione minore e 1,31% a finanziamento della DIS-COLL)
	Lavoratori autonomi, titolari di partita IVA (*)	<b>33,72% se non soggetti</b> alla DIS-COLL (di cui 33% di IVS, 0,72% a titolo di contribuzione minore)
Pensionati o titolari di altra tutela pensionistica obbligatoria	Tutti	<b>26,23%</b> (di cui 25% di IVS + 0,72% a titolo di contribuzione minore+ 0,51 ISCRO) (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)
		<b>24,00%</b>

(\*) rientrano in tale categoria i lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale, ossia quei contribuenti che, in linea generale, addebitano in fattura al proprio committente il 4% a titolo di rivalsa contributiva e che, in dichiarazione dei redditi, compilano e determinano il contributo dovuto nel quadro RR, sezione II.

Si ricorda che i compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2022.

## **MASSIMALE E MINIMALE ANNUO DI REDDITO**

### **Massimale**

L'applicazione delle aliquote contributive, nella misura sopra indicate, deve far riferimento ai redditi degli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale contributivo previsto dall'art. 2, comma 18 della Legge n. 335/1995. Tale massimale per **l'anno 2023** è pari ad **euro 113.520,00**

### **Minimale per l'accredito contributivo**

L'accredito dei contributi mensili si basa sul minimale di reddito (ex art. 1, comma 3, Legge n. 233/1990) per il **2023** è pari a **euro 17.504,00**.

Di conseguenza, i soggetti che versano l'aliquota del:

- **24%** avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di **euro 4.200,96**;
- **26,23%** avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad **euro 4.591,30** (di cui euro 4.376,00 ai fini pensionistici);
- **33,72%** avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad **euro 5.902,35** (di cui euro 5.776,32 ai fini pensionistici);
- **35,03%** avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad **euro 6.131,65** (di cui euro 5.776,32 ai fini pensionistici).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 02 febbraio 2023

*Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio*